REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX | BARI, 17 NOVEMBRE 2008 | N. **177**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 21
"Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali".

Pag. 20138

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 22
"Regolamento dell'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia".

Pag. 20150

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 23
"Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore".

Pag. 20153

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 21

"Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. R. 21 marzo 2007 n. 7 che, all'art. 4, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2072 del 04.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

TITOLO I
Oggetto e Definizioni

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia" con particolare riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi ai Comuni in forma singola e associata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (di seguito ambito territoriale) per la predisposizione e l'attuazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all'articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Art. 2
(Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi)

Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi (di seguito denominato PTTS) si configura come uno specifico strumento di pianificazione territoriale, volto a razionalizzare l'organizzazione dei tempi della città e a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l'inclusione sociale, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente.
Il PTTS interviene a regolare i tempi e le modalità di gestione e di fruizione degli spazi delle città, guardando almeno ai seguenti ambiti:
- servizi pubblici comunali e delle altre istituzioni pubbliche;
- servizi sociali e sociosanitari, di cura, di aggregazione, socio-educativi, di conciliazione;
- servizi commerciali pubblici e privati;
- contesti produttivi nei settori primario, secondario e terziario;

- servizi di trasporto e per la mobilità lenta e sostenibile nelle città;
- servizi culturali e ludico-ricreativi per le diverse fasce di età;
- servizi dell'istruzione e formativi.

A tale scopo il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi deve risultare compatibile con i principi ed i criteri della programmazione comunitaria e nazionale nonché essere riconducibile e coerente con i seguenti strumenti di programmazione approvati in sede definitiva:
- Piani Urbanistici Generali e di attuazione
- Piano del traffico e della mobilità urbana
- Piani Sociali di Zona e Piani di attuazione territoriale per i servizi sanitari (PAT)
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
- Piani strategici di area vasta
- Programmi di Iniziativa Comunitaria
- Piani e programmi in materia di sviluppo turistico

Art. 3
(Banche dei tempi)

Le Banche dei Tempi, ai sensi dell'articolo 27 della l. 53/2000, sono associazioni promosse e/o sostenute da enti locali per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.

TITOLO II
Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

Art. 4
(Contributi regionali per il finanziamento degli Studi di Fattibilità per la progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7, concede contributi per il finanziamento di Studi di Fattibilità con l'obiettivo di definire e promuovere la sperimentazione di politiche, strategie e linee d'azione per favorire il coordinamento dei tempi e degli orari a livello di ambito territoriale.

Gli interventi da ammettere al finanziamento saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali di cui all'articolo precedente i Comuni della Regione Puglia, associati in forma di ambito territoriale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 della L.R. 7/2007.

La domanda di finanziamento deve essere presentata dal Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata, previa approvazione dello stesso da parte di ciascun Comune costituente l'ambito.

E' consentita, sia nella fase di progettazione che in quella attuativa, la partecipazione di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, altri soggetti pubblici, soggetti privati di produzione e di servizi, in qualità di partner non percettori di risorse finanziarie pubbliche.

Le Amministrazioni provinciali partecipano ai tavoli di concertazione, concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione e, attraverso i Centri Risorse per le Famiglie contribuiscono alla realizzazione del monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e attivano interventi per la raccolta e la diffusione di buone pratiche.

E' ammessa la presentazione di un solo studio di fattibilità per Ambito Territoriale.

Art. 6
(Iniziative ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al

presente Titolo, Studi di fattibilità per la realizzazione di piani territoriali dei Tempi e degli Spazi, contenenti i seguenti elementi:

1. organizzazione di un sistema di governo delle politiche spazio – temporali (Ufficio dei Tempi e degli Spazi);
2. la conoscenza della realtà cittadina, dei vincoli e delle opportunità, attraverso l'analisi dei bisogni, l'individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni;
3. la predisposizione di interventi e di sperimentazioni mirate;
4. i meccanismi di attivazione dei soggetti sociali (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, terzo settore, altri soggetti pubblici) in conformità con le forme di progettazione partecipata di cui al regolamento regionale n. 4/2007;
5. le risorse finanziare, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica delle stesse;
6. la strategia di comunicazione.

Il prodotto finale di ciascuno Studio di Fattibilità consiste nella definizione puntuale degli interventi che andranno a comporre il Piano dei Tempi e degli Spazi dell'area territoriale di riferimento, di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, nonché nella individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e partecipazione finanziaria di ciascun ente pubblico e privato.

Art. 7
(Spese Ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati a quanto previsto al punto 3 del precedente articolo 6 nella misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all'organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche per la elaborazione dello studio di fattibilità e per la stesura del Piano;
- spese di comunicazione e promozione degli interventi previsti dallo studio;
- spese per la formazione del personale dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione del Piano;
- acquisto di software e servizi informatici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
- spese generali nella misura massima del 4% del valore del progetto.

Per ogni voce di spesa che preveda l'impegno di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.

Art. 8
(Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto di fattibilità è pari a:

- Euro 30.000 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 50.000 abitanti;
- Euro 40.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 100.000 abitanti;
- Euro 60.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.

Per la individuazione della popolazione residente si fa riferimento alla rilevazione ISTAT 2001.

E' ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

Art. 9
(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e composta da personale regionale, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 5 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Nel corso della valutazione la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

La predetta Commissione provvederà successivamente all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di seguito indicati, che tengono conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 con accanto il punteggio massimo attribuibile:

a) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare, nonché rilevanza dei progetti di cui al secondo comma dell0art. 10 della l.r. 7/2007: max punti 18

b) Grado e modalità di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore, ecc.): max punti 15

c) Grado coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione locale e regionale max punti 12

d) Metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10

e) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento max punti 10

f) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10

g) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati max punti 5

h) Grado di applicazione delle pari opportunità max punti 5

i) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte) max punti 5

Art. 10
(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Progetto di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie (III piano) – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria

per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 11
(Graduatoria e concessione del contributo)

La Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9 formulerà la graduatoria unica delle domande ammesse alla fase valutativa.

La graduatoria unica è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Saranno ammissibili al finanziamento le proposte che in sede di valutazione conseguiranno un punteggio pari ad almeno 60 punti.

L'atto di concessione dei contributi sarà adottato con apposita determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti delle risorse che a tale scopo saranno assegnate dall'Avviso Pubblico.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 13, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.

La graduatoria resterà aperta per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

Art. 12
(Durata e Modalità di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 4 che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, entro due mesi dalla scadenza originariamente prevista.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché degli elementi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6 del presente regolamento da presentarsi a cura del soggetto beneficiario.

Art. 13
(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione, previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 14
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e

secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

Essi sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

TITOLO III
Interventi a sostegno della attuazione e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

Art. 15
(Contenuti dei Piani)

Ciascun Piano deve contenere nel dettaglio:
- Ambito territoriale di applicazione;
- Esigenze e criticità alle quali si intende dare risposta;
- Finalità generale e obiettivi specifici;
- Misure previste per raggiungere gli obiettivi;
- Risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
- Partenariato attivato e attori coinvolti;
- Target di destinatari per le singole azioni previste;
- Adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
- Modalità di integrazione con gli interventi ed i servizi del sistema integrato di welfare locale, con particolare riguardo ai Piani di Zona e ai Piani di Distretto;
- Meccanismo di raccordo del Piano con gli altri strumenti di programmazione locale di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- Modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
- Azioni di informazione e comunicazione previste per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi da adottare.

Il Piano deve uniformarsi ai criteri generali di cui all'art. 9 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, con particolare riguardo ai seguenti:

a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 19/2006;
c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

Art. 16
(Approvazione e finanziamento dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

1. Il Piano è adottato in prima istanza dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata ed inviato a ciascun Comune dell'ambito territoriale per l'approvazione.
2. Ciascun Comune approva il piano previa acquisizione del parere obbligatorio dei comitati di pari opportunità, degli enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano stesso.
3. Il Piano è deliberato dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata. Al fine

di dare attuazione al Piano, il soggetto di cui all'art. 5 del presente regolamento sottoscrive una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 della legge 267/2000 e della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con la Regione Puglia, la Provincia di competenza e tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti e degli interventi contenuti nel piano stesso.

4. I piani redatti in conformità ai requisiti di cui al comma precedente potranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell'art. 4 della l.r. 7/07 procederà alla valutazione dei Piani presentati verificando che le modalità attuative siano fondate sul almeno cinque delle tipologie di intervento prioritarie stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007.
6. Ai fini dell'assegnazione dei contributi sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento.
7. La Convenzione è approvata con Decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Gli interventi e i progetti previsti dalla Convenzione saranno finanziati attraverso le risorse individuate all'interno del P.O. FESR e FSE Puglia 2007-2013 e attraverso altre disponibilità finanziarie individuate nell'ambito dei fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
9. Lo schema di convenzione conterrà, tra gli altri elementi, i soggetti coinvolti, l'elenco degli interventi, il piano finanziario, il cronoprogramma degli interventi, le spese ammissibili e i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 17
(Interventi ammissibili)

Sono considerati ammissibili le seguenti linee di intervento:

A - ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI PER I CITTADINI E OSPITI TEMPORANEI

Interventi per assicurare armonizzazione ed estensione degli:

- orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico.
- orari dei servizi pubblici socio-educativi, assistenziali e sanitari
- orari di biblioteche, musei ed enti culturali
- orari, frequenze e percorsi dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed interurbano.

Interventi per assicurare l'armonizzazione degli:

- orari delle attività economiche (commerciali, artigiane, terziarie ecc.);
- orari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

B - ANIMAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI

- Interventi volti a garantire la convergenza locale delle politiche per la riqualificazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei contesti urbani, con specifico riferimento alle aree "sensibili" ed alle fasce più deboli della popolazione
- la promozione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica
- il potenziamento delle politiche e dei servizi di inclusione ed integrazione socioculturale nelle aree metropolitane e nei centri e sistemi urbani della regione il potenziamento delle strategie di sviluppo più equilibrato dei centri urbani riducendo le dicotomie tra le aree di concentrazione dello sviluppo e dell'attrattività e le aree più marginali all'interno di un medesimo territorio
- l'incremento dei livelli di sicurezza, qualità della vita e vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di criticità ambientale
- sostenere la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT), al fine di migliorare il servizio a vantaggio di visitatori e residenti e per migliorare l'offerta complessiva, con l'obiettivo di allungare il tempo medio di permanenza del turista;
- realizzare un calendario condiviso di attività, cui dare adeguata informazione, per incentivare la conoscenza e la fruizione degli aspetti culturali e identitari del territorio e delle comunità locali, nonché con l'obiettivo di rivitalizzare i luoghi di socializzazione (principalmente i centri storici).

C – E-GOVERNMENT E SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Interventi di supporto alla diffusione dell'utilizzo dei servizi della Rupar da parte degli enti pubblici rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione;

- Informatizzazione dei servizi interni ed esterni delle amministrazioni pubbliche garantendo l'interoperabilità e la cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR;
- Attivazione e integrazione del sistema dei Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei relativi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione;
- Interventi di integrazione tecnologica per consentire l'accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto rischio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati);
- Costruzione della infrastrutturazione immateriale della rete del welfare d'accesso per l'accoglienza e l'orientamento, differenti dall'e-health, attraverso l'impiego delle nuove tecnologie per la sperimentazione delle reti di trasmissione di dati e per l'operatività integrata tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli altri soggetti della rete di offerta.

Art. 18
(Premialità connesse all'adozione del piano degli orari e degli spazi)

Agli ambiti territoriali che sottoscrivono la convenzione di cui all'articolo 16 del presente regolamento viene conferito il marchio "Ambito amico delle famiglie".

Il conferimento di tale marchio consente l'accesso ad una premialità nell'erogazione delle risorse connesse all'attuazione del Piano Sociale di Zona nella misura dello 0,5% in più della dotazione finanziaria ordinariamente trasferita, secondo le disposizioni del Piano Sociale Regionale.

TITOLO IV
Interventi a sostegno delle Banche del Tempo

Art. 19
(Contributi regionali per la costituzione di Banche del Tempo)

La Regione Puglia eroga contributi per promuovere e sostenere la nascita di Banche del Tempo sul territorio regionale.

Gli interventi programmati saranno realizzati attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 20
(Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali in qualità di Gruppi promotori di Banche dei Tempi i seguenti organismi, anche in forma associata, aventi sede operativa in Puglia:

a) Associazioni di promozione sociale inscritte nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. 39/2007;
b) Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e L.R. n. 11/1994;
c) Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
d) Ordini professionali;
e) Cooperative sociali;
f) Organismi istituzionali di parità;
g) dopolavoro aziendali.

Potranno altresì presentare proposte le associazioni di promozione sociale e di volontariato che abbiano avanzato istanza di iscrizione nei registri regionali, in data antecedente alla pubblicazione sul BURP degli Avvisi pubblici per la concessione del contributo, e la cui pratica non sia stata ancora perfezionata. La concessione del finanziamento, per tali organismi, sarà subordinata all'iscrizione nei rispettivi registri regionali.

Tali organismi, per la presentazione dei progetti dovranno coordinarsi con gli Ambiti Territoriali di riferimento di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 per la verifica della coerenza e l'armonizzazione degli interventi previsti con la programmazione sociale di zona.

Gli Enti Locali possono aderire e sostenere una Banca del Tempo attraverso:

- partecipazione diretta – nomina di un proprio rappresentante in seno al Gruppo promotore di cui alla precedente lettera a);
- partecipazione indiretta – attraverso la stipula di convenzioni che prevedano la messa a disposizione di beni e servizi e la fruizione di scambi di

tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari della Banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Ogni associazione o raggruppamento potrà candidare al finanziamento massimo n. 2 progetti su due diverse province, dove ha sede operativa.

Art. 21
(Contributi dei progetti)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo Progetti per la costituzione e il sostegno delle Banche dei Tempi così come definite all'art. 3 del presente regolamento.

I progetti devono indicare nel dettaglio:

a) l'area territoriale di riferimento
b) gli obiettivi da perseguire
c) I risultati attesi
d) Una breve descrizione delle modalità di organizzazione interna dei servizi
e) Le attività ed i servizi da realizzare
f) Il cronoprogramma delle attività
g) Il piano di animazione territoriale, promozione e diffusione dell'intervento
h) L'identificazione delle condizioni di successo della fase di start-up e della conduzione a regime della banca del Tempo
i) l'insieme dei soggetti pubblici e privati aderenti all'iniziativa, con la descrizione del ruolo e del contributo di ciascun partner.

Art. 22
(Spese ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione e gestione di una Banca del Tempo, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati alla costituzione di una Banca del Tempo nella misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all'organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- spese generali nella misura massima del 5% del valore del progetto;
- attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio;
- rimborsi spese del personale volontario impiegato per il funzionamento della Banca del Tempo;
- costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività
- costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
- altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
- licenze d'uso di sistemi operativi direttamente imputabili alle attività di progetto
- costi connessi alla comunicazione e diffusione dei risultati.

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente.

La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:

- IVA se non dovuta;
- Spese per imposte e tasse;
- Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
- Spese notarili;
- Spese relative all'acquisto di scorte;
- Spese relative all'acquisto di forniture usate;
- Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
- Spese inerenti attività di formazione.

Le tariffe per consulenze specialistiche non potranno superare i 450,00 euro lorde per giornata di prestazione.

Art. 23
(Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad euro 50.000,00.

E' ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

Art. 24
(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

L'istruttoria formale delle proposte ricevute verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 20 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Nel corso della valutazione la commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento, previa attribuzione di un massimo di 100 punti, così suddivisi:

j) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare: max punti 20

k) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10

l) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati max punti 10

m) Grado di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organismi sindacali, datoriali, terzo settore, ecc.): max punti 10

n) Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10

o) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento max punti 20

p) Grado di applicazione delle pari opportunità max punti 5

q) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte, esperienza pregressa) max punti 10

Art. 25
(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura " Progetto per la realizzazione di Banche dei Tempi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano – via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 26
(Graduatoria e concessione del contributo)

La graduatoria è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 24 ed è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste per l'Avviso Pubblico, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 28, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.

I progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle predette graduatorie.

Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

Art. 27
(Durata e Modalità di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 3, che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte da parte del soggetto beneficiario.

Art. 28
(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a

consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 29
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

I beneficiari sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti secondo quanto previsto dal precedente articolo 28.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Art. 30
(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

L'Ufficio Garante di Genere realizza il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi di cui al presente regolamento individuando gli strumenti più idonei all'uopo, raccordandosi con i Centri Risorse per le Famiglie per la raccolta dei dati e la diffusione delle buone pratiche.

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, l'Ufficio Garante di Genere trasmette una relazione annuale alla Giunta Regionale in merito allo stato di avanzamento e ad i risultati prodotti dagli interventi realizzati in attuazione del presente regolamento.

La Giunta Regionale, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con un'informativa alla Commissione competente.

La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Commissione consiliare competente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n. 7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2008

VENDOLA

SOMMARIO

TITOLO I
Oggetto e Definizioni

TITOLO II
Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

TITOLO III
Interventi a sostegno della attuazione e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

TITOLO IV
Interventi a sostegno delle Banche del Tempo

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 22

"Regolamento dell'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 25 gennaio 1997 n. 2 che, all'art. 23, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 04.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
Ooggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni e modalità di funzionamento dell'Albo *on line dei Fornitori della Regione Puglia*.

L'albo dei fornitori, ai sensi dell'art. 23 della LR n. 2/77, è lo strumento con cui la Regione Puglia procede alla identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

La struttura regionale preposta alla gestione dell'Albo è il Settore Affari Generali dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale EmPULIA (www.empulia.it).

Gli scopi che la Regione Puglia persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore della Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- recepire integralmente applicandoli compiutamente, i principi di cui al 1°e 2° comma all'art. 2 del D.Lgs. n° 163/2006;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche alle Pubbliche Amministrazioni localizzate nella regione Puglia uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).

L'Albo non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale e regionale, ma, aperto, complementare e potenzialmente cooperativo con gli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 2
Campo di applicazione

L'Albo può essere utilizzato da tutte le Amministrazioni Pubbliche pugliesi nei seguenti casi:

a) selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
b) invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;
c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
d) selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali.

La selezione dei fornitori è effettuata dalle Amministrazioni Pubbliche suddette, mediante

propri atti amministrativi; pertanto, tali enti si assumono le responsabilità attinenti ad eventuali violazioni delle vigenti norme in materia.

Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell'Amministrazione richiedente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alle Amministrazioni Pubbliche pugliesi l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Regione Puglia, né vincola le Amministrazioni Pubbliche pugliesi a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 3
Principi

Le Amministrazioni Pubbliche nell'utilizzo del presente Albo, si impegnano a ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

Art. 4
Struttura dell'albo

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale EmPULIA.

Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura regionale preposta alla sua gestione.

Art. 5
Presentazione delle istanze

I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo, dovranno effettuare l'iscrizione secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

Ai fini dell'iscrizione, pertanto, i soggetti richiedenti dovranno preventivamente registrarsi al portale EmPULIA.

L'istanza dovrà essere inoltrata mediante compilazione dell'apposito modulo *on line* disponibile sul portale ed allegando l' ulteriore documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura regionale preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

La Regione Puglia comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura regionale comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura regionale valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Regione Puglia verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della Regione Puglia - visibile sul portale www.empulia.it.

Art. 6
Utilizzo dell'albo

L'Albo potrà essere utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 4, privilegiando il criterio di rotazione, laddove applicabile.

Le funzionalità di consultazione dell'Albo consentono di individuare liste di soggetti che rispondono a determinati criteri di ricerca impostati dall'Amministrazione richiedente.

Qualora dovesse essere presente nell'Albo un numero di soggetti insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla vigente normativa sugli appalti, l'Amministrazione utilizzatrice potrà integrare l'elenco con imprese o professionisti individuati attraverso specifiche ricerche di mercato.

Art. 7
Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 10.

Art. 8
Rinnovo ed aggiornamento

In conformità alla vigente normativa, al fine di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun soggetto iscritto all'Albo, la struttura regionale preposta alla gestione dell'Albo invia - di norma con cadenza annuale - una comunicazione recante richiesta di confermare o meno i dati in suo possesso e di trasmettere le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per l'iscrizione all'Albo.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 6, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

Art. 9
Cause di non scrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura regionale preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare la stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla

gestione dell'Albo, su segnalazione scritta da parte degli uffici regionali e/o di altre Amministrazioni che abbiano usufruito dei servizi effettuati dal Professionista nei cui confronti le richieste di sospensione e/o cancellazione sono fatte;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Art. 10
Disposizioni finali

I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2008

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 23

"Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all'art. 30, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2082 del 04.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.

2. All'Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori d'età residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.

3. L'Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza di giudizio e di valutazione. Non è

sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. Collabora con le competenti strutture regionali e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il privato sociale, le famiglie affinché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini e delle bambine, come richiesto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (art.3).

Art. 2
(Funzioni dell'Ufficio del Garante)

1. L'azione dell'Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
   a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
   b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
   c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, alle autorità giudiziarie;
   d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. L'Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente, svolge le seguenti funzioni:
   a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
   b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori d'età e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
   c) vigila, con la collaborazione degli operatori e degli enti preposti, affinché, su tutto il territorio regionale, sia data piena applicazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ed alla Carta Europea sui diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
   d) promuove iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York, istituita nell'articolo 1 comma 6, della legge 451/1997;
   e) promuove, in stretto raccordo con le strutture competenti dell'Assessorato alla Solidarietà ed anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e della violenza contro i minori, dello sfruttamento criminale dei minori anche in relazione alle disposizioni della legge 269/1998: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
   f) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in parti-

colar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni;

h) collabora alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia residenziali che semi-residenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione, concorrendo alla divulgazione dei dati e delle informazioni all'uopo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del Centro Regionale di Documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 14 della l.r. n. 19/2006;

i) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

j) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari dell'area minorile;

k) promuove la organizzazione di corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di infanzia e adolescenza, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

l) promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e i curatori, così come previsto dalla legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti l'istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno attingere i giudici ordinari e minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all' art. 14 della l.r. n. 19/2006;

o) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei Comuni;

p) favorisce una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

q) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori e di bullismo all'interno del mondo della scuola;

r) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con tutte le autorità competenti operanti sul territorio regionale; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore d'età nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si può costituire parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazione dei diritti dei minori;

s) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni l'Ufficio del Garante adotta gli strumenti di cui al comma 3 dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006.

Art. 3
(Nomina e requisiti del Garante regionale per i diritti del Minore)

1. L'Ufficio del Garante per i diritti del Minore è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Il Garante per i diritti del Minore è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi.

4. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica, e che abbiano maturato una documentata esperienza almeno decennale, nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

6. Il Garante per i diritti del Minore che viene eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

Art. 4
(Composizione dell'Ufficio del Garante)

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale per i diritti del Minore.

2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito del personale del Consiglio Regionale.

3. L'Ufficio assiste il Garante per lo svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato e cura, in particolare, la collaborazione più stretta e funzionale con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.

4. L'Ufficio del Garante può avvalersi di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle del personale in servizio presso il Consiglio Regionale, anche erogate da risorse umane esterne, solo se trattasi di prestazioni specialistiche, erogate da esperti con specializzazione universitaria, di durata temporale limitata, strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio per uno specifico progetto, sempre nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali.

Art. 5
(Trattamento economico e budget annuale)

1. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso, connesse alle attività da realizzare.

2. Al Garante per i diritti del Minore è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spet-

tante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.

3. L'Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.

4. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.

Art. 6
(Sede, organizzazione e struttura)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

Art. 7
(Rapporti con Autorità di garanzia)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, e il Garante regionale per i diritti del Minore si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 8
(Relazioni agli organi istituzionali)

1. L'Ufficio del Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La relazione deve, inoltre, illustrare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Puglia, sulla base delle denunce raccolte e dei casi seguiti nel corso della annualità precedente.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall'annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.0.1.1 del Consiglio Regionale, denominato:

- (CNI) Funzionamento dell'Ufficio del Garante per i diritti del Minore.

2. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al concorso alla spesa di funzionamento dell'Ufficio del Garante per i diritti del Minore, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 67 della l. r. n. 19/2006.

Art. 10
(Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante per i diritti del Minore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2008

VENDOLA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza